



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale _____ proposto da _____
rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Pernechele, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex
lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per la declaratoria

previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche,
dell'illegittimità del silenzio inadempimento nel procedimento, ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 2, 8, 9 e 14, comma 1, del
d.lgs. n. 142/2015, relativo alla richiesta di accesso alle misure di accoglienza nei
confronti del ricorrente, in qualità di richiedente protezione internazionale privo di
mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il proprio
sostentamento;

per la declaratoria dell'obbligo di provvedere della Prefettura UTG con riguardo alla segnalazione inoltrata in data 12 novembre 2020, a fronte della quale la menzionata Autorità ha serbato il suo silenzio inadempimento;

per la nomina di un commissario ad acta che, nell'ipotesi di perdurante inerzia dell'Autorità competente oltre il termine assegnato dal Tribunale, provvederà all'adozione dei provvedimenti richiesti;

per la declaratoria della fondatezza della pretesa sostanziale relativamente all'accesso immediato alle misure di accoglienza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.1, comma 2, 8, 9 e 14, comma 1, del d.lgs.n. 142/2015, a seguito della segnalazione del 12 novembre 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l'art. 117 del c.p.a.;

Visto l'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;

Visto l'art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;

Visto l'art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino del Pakistan, espone:- che è entrato in Italia nell'ottobre 2020 e ha manifestato alla Questura la volontà di chiedere la protezione internazionale, ma la formalizzazione dell'istanza tramite compilazione del modello

C3 è stata posticipata dalla Questura una prima volta all'11 dicembre 2020 e poi all'8 gennaio 2021, senza che nelle more sia stata disposta alcuna misura di prima accoglienza; - che, attraverso il suo legale, era stata inviata segnalazione alla Prefettura, in data 12 novembre 2020, nella quale si faceva presente che il ricorrente necessitava di essere inserito immediatamente nel circuito di accoglienza anche perché si trovava in una condizione di senza dimora, costretto a dormire in stazione, in un ambiente malsano e degradante.

Ciò premesso, il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'inerzia dell'Amministrazione, che non avrebbe assicurato immediatamente le misure di accoglienza, come invece dovuto secondo il combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 142 del 2015 (secondo cui "2.Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale") e di cui agli articoli 8,9 e 14 del medesimo decreto legislativo, evidenziando che non si può far dipendere il riconoscimento delle misure di accoglienza dalla lentezza dell'instaurarsi del procedimento amministrativo avente a oggetto il riconoscimento della protezione internazionale.

Il ricorrente, pertanto, previa richiesta di tutela cautelare anche in sede monocratica, ha chiesto, ex art.117 c.p.a., che: venga dichiarata l'illegittimità del silenzio inadempimento dell'Amministrazione e l'obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento volto all'applicazione immediata delle misure di accoglienza; venga nominato un Commissario ad acta nell'ipotesi in cui l'inerzia dell'Amministrazione si protragga oltre il termine per provvedere assegnato all'Amministrazione da questo Tribunale; venga dichiarata la fondatezza della pretesa sostanziale relativamente all'istanza di applicazione immediata delle misure di accoglienza.

Con decreto cautelare n. 651 del 18 dicembre 2020 è stata accolta la richiesta di misure cautelari monocratiche ed è stata disposta una tutela provvisoria, con affidamento temporaneo ad una struttura di accoglienza da individuarsi da parte

della Prefettura di Padova.

Con ordinanza n. 7 del 14 gennaio 2021 è stata accolta l'istanza cautelare mediante mantenimento della tutela provvisoria, con affidamento temporaneo del ricorrente alla struttura di accoglienza, come già posto in essere dalla Prefettura.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, contrastando le avverse pretese ed evidenziando che la Prefettura aveva comunque disposto l'accoglienza temporanea del ricorrente presso un Centro di accoglienza straordinaria, in ottemperanza alle decisioni di questo Tar.

Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto in videoconferenza con la partecipazione del difensore del ricorrente, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato nei limiti e termini seguenti:

- l'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 142 del 2015, dispone che "2.Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale";
- dalla documentazione prodotta in giudizio si può inferire che il ricorrente ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale ed è stato avviato il relativo procedimento, tanto è vero che la Questura di Padova, con nota del 1° novembre 2020 ha formalmente invitato il ricorrente a presentarsi presso l'Ufficio immigrazione 1° dicembre 2020 per la formalizzazione della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, anche se poi ha per due volte differito, prima all'11 dicembre 2020 e poi all'8 gennaio 2021, l'appuntamento per la formalizzazione del Modello C3; inoltre il legale del ricorrente ha evidenziato, con mail del 12 novembre 2020, che il ricorrente, richiedente la protezione internazionale e a cui era stato fissato l'appuntamento per la formalizzazione del modello C3, si trovava in una situazione particolarmente difficile, in quanto era "senza fissa dimora, e costretto a vivere in zona Stazione, in un ambiente malsano e degradante, dove è notorio lo spaccio di droga, nel pieno della pandemia Covid",

confidando in un pronto intervento della Prefettura;

- a conferma dell'avvio del procedimento, si rileva, inoltre, che, con nota del 14 dicembre 2020, la Questura di Padova ha comunicato alla Prefettura che il ricorrente aveva inoltrato istanza di riconoscimento di protezione internazionale, richiedendo contestualmente l'accesso alle misure di accoglienza e ha segnalato l'urgenza della richiesta, essendo il ricorrente privo di mezzi di sussistenza;

- per tutto quanto sopra, l'Amministrazione era quindi tenuta a provvedere in relazione alle richieste misure di accoglienza a favore del ricorrente, mentre, allo stato, pur essendo trascorsi i termini per provvedere secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 142 del 2015, l'Amministrazione non si è ancora pronunciata espressamente, essendosi limitata a disporre l'accoglienza del ricorrente in apposita struttura solo in via provvisoria e in espressa ottemperanza a quanto disposto da questo Tar in via cautelare;

- per quanto sopra esposto, la condotta omissiva mantenuta dall'Amministrazione non può ritenersi legittima, a prescindere da ogni valutazione di merito, che è di esclusiva spettanza dell'Amministrazione nell'esercizio del suo potere discrezionale, il che preclude al giudice investito della controversia di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, giusta la previsione di cui al comma 3 dell'art. 31 del c.p.a..

Il ricorso, in definitiva, va accolto in relazione alla sola domanda diretta ad accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione in relazione alle misure di accoglienza richieste, con conseguente obbligo della stessa di pronunciarsi tramite provvedimento espresso entro trenta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

In caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente potrà adire nuovamente questo Tribunale, al fine della nomina di un Commissario ad acta, che assuma le determinazioni e i provvedimenti necessari in luogo dell'Amministrazione.

Le spese di lite, considerata la peculiarità in fatto della vicenda, possono essere compensate tra le parti.

Per quanto riguarda l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si rileva che parte ricorrente ha proposto in data 29 dicembre 2020 reclamo, ex art. 126 comma 3 DPR 115/2002, contro il decreto n. 34/2020, con cui l'apposita Commissione ha rigettato la domanda avanzata dal ricorrente (per mancata prova dell'impossibilità di produrre la certificazione dell'autorità consolare di cui all'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 recante attestazione dei redditi prodotti all'estero dal richiedente), e ha insistito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Collegio ritiene che tale domanda vada accolta, atteso che, nei confronti dello straniero rifugiato o richiedente la protezione internazionale, non appare realmente esigibile che il medesimo entri in contatto con le autorità del Paese d'origine per richiedere la certificazione di cui all'art 79 del d.P.R. n. 115/2002, fermo restando che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio decorrono dalla data di presentazione dell'istanza al Collegio (in tal senso, si veda Tar Veneto, sent. n. 1314 del 2020).

Alla liquidazione del compenso del difensore si provvederà con separato decreto, previa presentazione di relativa nota spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione, ordinando alla stessa di provvedere nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Accoglie la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei limiti di cui in motivazione.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Alessio Falferi, Consigliere

Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Mara Spatuzzi

IL PRESIDENTE
Alessandra Farina

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.